

DIPARTIMENTO di FARMACIA E SCIENZE del FARMACO

BANDO PER LE ELEZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

BIENNIO ACCADEMICO 2014-2016

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 14.06.2012 e, in particolare, l'art. 50, comma 7;
- VISTO** il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012 e, in particolare, l'art. 36;
- VISTA** la delibera del 11/04/2013, con cui il Consiglio del Dipartimento di Farmacia. Scienze del Farmaco ha determinato che il numero dei rappresentanti degli studenti in seno alla Giunta di Dipartimento sia pari a tre unità;
- VISTO** il D.R. n. 317 del 24/01/2013 con cui è stata emanata la norma stralcio relativa alla composizione della Giunta del Dipartimento di Farmacia. Scienze del Farmaco;
- VISTO** il D.R. n. 2123 del 23/05/2013 con cui è stata riformulata la predetta norma stralcio;

DISPONE

Art. 1 È Indizione ed eligendi

Sono indette per il giorno **26 MARZO 2015** le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del Dipartimento di Farmacia . Scienze del farmaco per il biennio accademico 2014-2016.

La componente degli studenti è costituita da n. 3 (tre) rappresentanti.

Art. 2 È Elettorato attivo e passivo

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, sono titolari dell'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data delle votazioni, risultano eletti rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Farmacia . Scienze del farmaco.

Art. 3 È Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa per posta elettronica, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 È Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, è affissa nella bacheca della Direzione del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento entro e non oltre il 20 marzo 2015.

Art. 5 È Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, per il tramite della Segreteria amministrativa del Dipartimento apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura, il giorno 25 marzo 2015.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore del Dipartimento, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione nei locali del seggio.

Art. 6 È Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca della Direzione del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento, immediatamente dopo la loro presentazione.

Art. 7 È Propaganda elettorale

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8,30 del giorno 25 marzo 2015.

Art. 8 È Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, due scrutatori e da un segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo, con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Il seggio si costituisce alle ore 8,00 del giorno **26 MARZO 2015**.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 del giorno 26 marzo 2015 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 14,00 dello stesso giorno.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4297 del 07.09.2012, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 È Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4297 del 07.09.2012.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di 1 (una) preferenza.

La elezione avviene con l'adozione del sistema maggioritario.

Art. 10 È Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 È Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente al Magnifico Rettore, per il tramite del Settore Pianificazione Organizzativa del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 11 È Norme finali

Il presente bando è affisso nella bacheca della Direzione del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4297 del 07.09.2012.

Bari, 20 marzo 2015

**Il Direttore
Prof. Roberto Perrone**

